

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/88 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1988**

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3955/87, gli Stati membri devono procedere a controlli dei prodotti originari dei paesi terzi considerati dal suddetto regolamento; che occorre disporre che tali controlli si effettuino mediante sondaggio e sotto la responsabilità degli Stati membri in cui i prodotti in questione sono oggetto di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil, il Consiglio ha adottato il 30 maggio 1986 un primo regolamento (CEE) n. 1707/86 relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil⁽²⁾; che le modalità di applicazione del suddetto regolamento sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 1762/86 della Commissione⁽³⁾, e che i due regolamenti succitati sono venuti a scadenza il 31 ottobre 1987;

considerando che occorre stabilire modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3955/87;

considerando che, affinché i controlli abbiano la massima efficacia, occorre stabilire criteri obiettivi sui quali dovranno basarsi gli Stati membri per l'esecuzione dei controlli; che occorre altresì prevedere la possibilità di esonerare dai controlli i prodotti ottenuti o raccolti anteriormente al 26 aprile 1986, data dell'incidente nucleare di Cernobil;

considerando che i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri devono essere comunicati regolarmente alla Commissione; che tali comunicazioni debbono contenere indicazioni precise, segnatamente sul paese d'origine, sul prodotto in questione e sul suo grado di contaminazione; che spetta alla Commissione informare gli altri Stati membri in merito a tali comunicazioni;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3955/87, i controlli possono comportare anche la presentazione di titoli di esportazione; che i

titoli di esportazione hanno lo scopo di attestare, secondo un modello uniforme, che i prodotti da essi accompagnati non superano le tolleranze massime previste dal regolamento (CEE) n. 3955/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3955/87 per verificare se le tolleranze massime fissate dal suddetto regolamento sono rispettate, viene effettuato dallo Stato membro in cui ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti.

Il controllo viene effettuato prima o dopo l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma comunque prima della revoca del divieto di immissione delle merci.

2. Il controllo viene effettuato mediante sondaggio secondo le seguenti norme di minima.

La scelta, da parte dello Stato membro, dell'intensità dei controlli viene determinata tenendo conto, in particolare, del grado di contaminazione del paese di origine, delle caratteristiche dei prodotti in questione, dei risultati dei controlli e dell'eventuale presentazione di un titolo di esportazione.

Gli Stati membri possono esonerare dal controllo i prodotti per i quali sia stata fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che non esiste rischio di contaminazione, essendo essi stati ottenuti o raccolti anteriormente al 26 aprile 1986.

3. Per gli animali da macello, il controllo viene effettuato alla frontiera al momento della macellazione. L'autorizzazione all'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dalle autorità competenti responsabili del controllo nel macello, attestante che le carni in questione sono state sottoposte ai controlli previsti e che dai tali controlli risulti che sono state rispettate le tolleranze massime.

A tale scopo e dal momento del loro arrivo nel paese destinatario, gli animali da macello debbono essere trasportati direttamente in un macello e, conformemente alle esigenze di polizia sanitaria, debbono essere macellati entro tre giorni lavorativi dalla loro entrata nel macello.

⁽¹⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 6. 6. 1986, pag. 41.